

DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2026

238/2026/R/EEL

DISPOSIZIONI FUNZIONALI AL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO VOLONTARIO PER I CLIENTI DOMESTICI NON TITOLARI DEL *BONUS* SOCIALE, PER GLI ANNI 2026 E 2027, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1393^a riunione del 2 luglio 2026

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito: GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 497 del 31 dicembre 2019, di approvazione del [vigente] modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito: DSU) ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante "Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza" (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 "Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché

disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”, (di seguito: decreto-legge 21/26);

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016) e, in particolare, l’articolo 1, comma 4;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel, recante “Disposizioni in merito all’estensione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro centrale ufficiale del Sistema informativo integrato, con riferimento al settore elettrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e, in particolare, l’Allegato A, recante “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante “Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 523/2020/A, recante “Disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per la proroga della convenzione con Poste Italiane S.p.A.”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com come successivamente modificata e integrata, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante “Modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com, recante l’approvazione de “La bolletta dei clienti finali di energia” (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1° aprile 2025, 144/2025/R/eel, recante “Disposizioni funzionali al riconoscimento di un contributo straordinario per i clienti titolari di forniture di energia elettrica di cui al decreto-legge 28 febbraio 2025, n.19” (di seguito: deliberazione 144/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, recante “Disposizioni per il riconoscimento del *bonus* sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali

disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO” (di seguito: deliberazione 355/2025/R/rif) e il relativo Allegato TUBR;

- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2025, 428/2025/R/eel, recante “Aggiornamento, per il trimestre 1° ottobre – 31 dicembre 2025, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela. Determinazione dei corrispettivi CPSTGD CPSTGM E CPSTG del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, per le microimprese e per le piccole imprese e modifiche al TIV” (di seguito: deliberazione 428/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, recante “Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai *bonus* sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dal 1° gennaio 2026”;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2026, 81/2026/R/eel, recante “Prime disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario per i clienti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21”;
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: Garante Privacy) del 17 dicembre 2020, n. 279, recante “Modalità di trasmissione dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale alla Società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del SII, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei *bonus* nazionali per disagio economico - 17 dicembre 2020”, trasmesso all'Autorità con nota del 22 dicembre 2020 (prot. Autorità 43424, del 22 dicembre 2020) (di seguito: Parere n. 279/2020);
- la comunicazione del Garante Privacy del 28 marzo 2025, relativamente al contributo straordinario per il 2025 previsto dal decreto-legge 19/25 (prot. Autorità 21879, del 28 marzo 2025) (di seguito: Comunicazione del 28 marzo 2025);
- il parere del Garante Privacy del 17 luglio 2025, n. 420, trasmesso all'Autorità con comunicazione del 18 luglio 2025 (prot. Autorità 51575, del 18 luglio 2025) (di seguito: Parere n. 420/2025);
- il parere del Garante Privacy del 18 giugno 2026, n. 456, trasmesso all'Autorità con comunicazione del 22 giugno 2026 (prot. Autorità 45818, del 22 giugno 2026) (di seguito: Parere n. 456/2026).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di armonizzare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;

- il decreto-legge 105/10 ha previsto, all'articolo 1-bis, l'istituzione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), presso l'Acquirente unico S.p.A. (di seguito anche: AU), attribuendo a quest'ultimo la responsabilità della relativa gestione; il SII è finalizzato alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale ed è basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, nel riformare la disciplina delle agevolazioni per disagio economico (c.d. *bonus* sociale) prevedendone l'erogazione basata su un sistema automatico, ha, tra l'altro, previsto che l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante Privacy, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS) all'Autorità per il tramite del SII, gestito da AU, all'uopo nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR;
- il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 2, ha disposto che, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possano riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del *bonus* sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica (di seguito: contributo volontario);
- l'elenco dei nuclei familiari aventi un ISEE valido per l'anno 2026 con valore superiore a 9.796 euro e fino a 25.000 euro con meno di 4 figli a carico e con valore superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro con almeno 4 figli a carico, non è attualmente nella disponibilità delle controparti commerciali e dell'Autorità;
- l'Autorità ha avviato le necessarie interlocuzioni sia con INPS, sia con il Garante Privacy al fine di verificare la fattibilità tecnica, nonché la conformità a quanto disposto dal GDPR del trasferimento da parte di INPS all'Autorità, per il tramite del SII, dell'elenco degli ulteriori beneficiari in base alle DSU attestate dalla stessa INPS e delle informazioni di cui all'articolo 4 della deliberazione 63/2021/R/com, nei limiti delle soglie di valore ISEE richiamate nei punti precedenti, con la finalità di consentire l'erogazione del suddetto contributo volontario straordinario; il valore economico del contributo volontario è pari alla componente PE del servizio di maggior tutela a copertura dei costi di acquisto dell'energia, di cui alla deliberazione dell'Autorità 428/2025/R/eel, applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno di riferimento (2026 e/o 2027), per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i clienti attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno;
- le condizioni economiche applicate ai clienti finali vulnerabili nell'ambito del servizio di maggior tutela sono determinate dall'Autorità mentre quelle applicate ai clienti finali serviti nel servizio a tutele gradualmente derivano dagli esiti delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio;

- il succitato articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21/26 inoltre, specifica che il contributo volontario possa essere erogato purché i consumi del bimestre di cui sopra, definito per la valorizzazione economica del contributo volontario, non siano superiori a 0,5 MWh e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh;
- ai fini della corretta erogazione del contributo volontario, il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 2, specifica che tale contributo debba essere applicato come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dalla controparte commerciale titolare delle forniture nel bimestre gennaio-febbraio dell'anno di riferimento 2026 e/o 2027 (o successivo per le forniture non attive al 1° gennaio del medesimo anno) nelle bollette relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre, individuato nel mese di luglio, con riferimento ai punti di prelievo attivi alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 3, prevede che alle controparti commerciali che aderiscono all'erogazione del contributo volontario venga rilasciata un'attestazione che possa essere utilizzata anche a fini commerciali (di seguito: attestazione di erogazione di contributo volontario, o attestazione ECV); si tratta d'una misura reputazionale che incentiva gli operatori del mercato *retail* ad attuare spontaneamente comportamenti solidaristici, di riduzione dei costi, a beneficio d'un insieme di clienti finali che, pur non avendo diritto al *bonus* sociale, è stato comunque considerato meritevole di tutela nell'attuale contesto congiunturale;
- il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, commi 2 e 3, prevede che l'Autorità, con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, definisca le modalità applicative per l'erogazione del contributo volontario, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori, nonché le modalità di rilascio delle attestazioni ECV;
- infine, il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 3 prevede che l'Autorità monitori nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni relative al contributo volontario, nonché al rilascio delle attestazioni relative alle adesioni dei venditori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Garante Privacy con il Parere n. 279/2020, la Comunicazione del 28 marzo 2025 e con il Parere n. 420/2024, si è espresso sulle questioni inerenti al trattamento dei dati relativamente ai *bonus* sociali di cui all'articolo 57-bis, del decreto-legge 124/2019, che sono state puntualmente recepite nella deliberazione 63/2021/R/com, nella deliberazione 144/2025/R/eel e nella deliberazione 355/2025/R/rif;
- con la deliberazione 63/2021/R/com l'Autorità ha definito le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico delle tre agevolazioni (*bonus* sociale elettrico, gas e idrico per disagio economico) articolando le disposizioni in diversi allegati;

- per quanto di interesse del presente provvedimento, nell'Allegato A sono state disciplinate le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione dei *bonus* e nell'Allegato B le disposizioni ad AU ai fini dell'identificazione delle forniture elettriche e di gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta;
- in particolare, l'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com dispone che l'INPS trasmetta mensilmente all'Autorità, per il tramite del SII di AU, all'uopo nominato responsabile del trattamento, una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che, in base alle DSU attestate nel mese precedente, risultino in condizioni di disagio economico ai sensi della normativa di riferimento;
- il successivo comma 4.2 del medesimo Allegato A dispone che per ogni DSU, l'INPS trasmetta all'Autorità le seguenti informazioni:
 - a) protocollo della DSU;
 - b) data di presentazione della DSU;
 - c) data di scadenza della DSU;
 - d) data di rilascio dell'attestazione ISEE;
 - e) classe di agevolazione di cui al precedente comma 4.1;
 - f) codici di eventuali omissioni o difformità;
 - g) indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia);
 - h) Codici Fiscali dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare;
 - i) numero dei componenti minorenni del nucleo familiare;
 - j) nome, cognome e codice fiscale del dichiarante;
- con la successiva deliberazione 223/2021/R/com, l'Autorità ha approvato la "Modalità di trasmissione dall'INPS al SII dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico";
- nelle successive interlocuzioni tra il Garante Privacy, l'INPS e l'Autorità sono state concordemente definite le più opportune e idonee modalità per informare gli interessati dalla comunicazione dei dati da INPS all'Autorità ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR per l'erogazione dei *bonus* sociali di cui al richiamato articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 e del contributo straordinario per l'anno 2025 di cui al decreto-legge 19/2025;
- con la deliberazione 2/2026/R/com, l'Autorità ha disposto l'aggiornamento, con decorrenza 1° gennaio 2026, del valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al *bonus* sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, ponendo tale valore pari a 9.796 euro;
- vi è la necessità e l'urgenza di procedere alla tempestiva regolazione del contributo volontario e che l'Autorità intende attenersi, con riferimento al trattamento dei dati personali, a quanto già rappresentato dal Garante Privacy nei richiamati pareri n. 279/2020 e n. 420/2025, nonché nella comunicazione del 28

marzo 2025 e a quanto concordato rispetto alle modalità di informazione degli interessati al trattamento;

- il Garante Privacy con il Parere n. 456/2026 si è espresso favorevolmente sul contenuto del presente di provvedimento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21/26 con l'obiettivo di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori e a tal fine definire:
 - a) le modalità applicative per l'erogazione del contributo volontario per i clienti domestici residenti che non siano titolari del *bonus* sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro;
 - b) le modalità di rilascio delle attestazioni per le controparti commerciali che aderiranno all'erogazione del contributo volontario e le forme di pubblicazione delle stesse sul portale istituzionale dell'Autorità;
- le tempistiche stringenti previste dal decreto-legge 21/26 per l'attuazione delle predette disposizioni siano incompatibili con gli ordinari adempimenti procedurali e partecipativi, con la conseguente necessità di definire d'urgenza le predette misure, senza lo svolgimento d'una preventiva consultazione ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A; tuttavia, al fine di assicurare comunque forme adeguate di contraddittorio e di coinvolgimento dei soggetti interessati, sia opportuno assegnare a questi ultimi un termine per la presentazione di osservazioni, anche ai fini dell'eventuale modifica o conferma delle misure in tal modo adottate;
- in termini generali, sia opportuno che le predette misure siano improntate, in coerenza con l'urgenza dell'intervento richiesto dal legislatore, a principi di efficiente e agevole implementazione, facendo quindi ricorso, nei limiti e con i necessari adeguamenti richiesti, alle funzionalità che caratterizzano gli attuali strumenti e istituti che consentono l'efficace interazione tra i soggetti interessati dalla misura, quali sono, in particolare, da un lato, i venditori, e, dall'altro lato, l'INPS e l'Autorità, tramite il SII, in quanto detengono le informazioni complessivamente necessarie per la corretta erogazione ai clienti finali della misura solidaristica;
- sempre in termini generali, con riferimento alle modalità applicative di cui alla precedente lettera a), sia opportuno prevedere che:
 - AU predisponga le modalità con cui le controparti commerciali interessate possano comunicare l'adesione all'iniziativa di erogazione del contributo, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, indicando per quale segmento di mercato intendano aderire (mercato libero inclusi i titolari delle offerte PLACET e/o servizio di maggior tutela e/o servizio di tutele gradual);
 - al fine di garantire parità di trattamento tra i clienti finali ed evitare comportamenti discriminatori, le controparti commerciali che intendano aderire all'iniziativa procedano all'erogazione del contributo volontario nei

- confronti di tutti i clienti finali serviti, per ciascun segmento di mercato scelto, che si trovino nelle condizioni previste dal decreto per beneficiarne, assicurando modalità di applicazione uniformi e non discriminatorie;
- gli esercenti il servizio di maggior tutela che intendano aderire all’iniziativa debbano dare separata evidenza contabile dei contributi volontari erogati in considerazione del fatto che tali partite economiche non troveranno copertura nella quantificazione delle componenti a riconoscimento dei costi di commercializzazione;
 - gli esercenti il servizio a tutele gradualistiche che intendono aderire all’iniziativa non ricevano alcuna compensazione in relazione all’applicazione del contributo volontario;
 - in particolare, con riferimento agli anni 2026 e 2027, il processo di adesione delle controparti commerciali, abbia inizio a decorrere dal 15 luglio e si concluda entro il 31 agosto;
 - l’identificazione dei clienti finali agevolabili avvenga secondo modalità – meglio puntualizzate nei due successivi gruppi di ritenuti – che rispondano a esigenze di semplicità implementativa ed efficacia, facendo quindi leva sulle funzionalità rese possibili dal SII e sull’esperienza maturata nell’ambito del sistema automatico di erogazione dei *bonus* sociali;
 - con riferimento, invece, alle modalità applicative di cui alla lettera b), sia opportuno prevedere che:
 - in esito alla procedura di adesione, AU rilasci alla controparte commerciale aderente la relativa attestazione ECV;
 - a conclusione del processo di adesione, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori, AU predisponga un elenco delle controparti commerciali che aderiscono all’erogazione del contributo volontario e lo trasmetta all’Autorità, ai fini della pubblicazione; al riguardo, per esigenze di semplificazione e celerità, sia opportuno rinviare a successiva determinazione degli Uffici dell’Autorità la definizione del testo dell’attestazione ECV, nonché l’individuazione degli aspetti di dettaglio per la pubblicazione dell’elenco;
 - l’Autorità, servendosi delle informazioni raccolte mediante il SII e anche attraverso l’introduzione di appositi obblighi informativi in capo alle controparti commerciali aderenti, effettui un attento monitoraggio sull’effettiva applicazione del contributo volontario nel biennio 2026-2027, nonché sul corretto rilascio e utilizzo delle attestazioni ECV, potendo quindi disporre (fatti salvi gli ordinari poteri di *enforcement* previsti dall’articolo 2, comma 20, della legge 481/95) la revoca immediata dell’attestazione medesima e la cancellazione dall’elenco in caso di accertate irregolarità, ma anche la sospensione temporanea delle stesse nelle more di tali accertamenti o nel caso si rendano comunque opportuni approfondimenti;
 - le controparti commerciali che utilizzino l’attestazione ECV nella fase di commercializzazione delle offerte debbano operare con la massima diligenza e secondo buona fede nei confronti dei clienti finali, assicurando, in ogni caso,

il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di completezza nella trasmissione delle informazioni nonché degli obblighi informativi inerenti alla fase precontrattuale, come previsti dal Codice di condotta commerciale.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento al dettaglio delle modalità applicative di cui alla lettera a) del precedente gruppo di ritenuti, funzionali all'erogazione del contributo volontario e in coerenza coi principi generali ivi indicati, sia anzitutto opportuno prevedere che l'INPS, a partire dal mese di luglio 2026, trasmetta mensilmente all'Autorità, per il tramite del SII, una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE aggiuntivi, suddiviso nelle seguenti tre classi di agevolazione per le finalità, previste dall'articolo 1, comma 4, del DM 29 dicembre 2016, di rendicontazione e monitoraggio che l'Autorità deve perseguire mediante dati aggregati, assicurando la non reidentificabilità neanche indiretta degli interessati, in continuità con gli anni precedenti:
 - classe X) DSU aventi nuclei con 9.796 < ISEE (Ordinario o corrente Ordinario) <= 15.000 con meno di 4 figli;
 - classe Y) DSU aventi nuclei con 15.000 < ISEE (Ordinario o corrente Ordinario) <= 25.000 con meno di 4 figli;
 - classe Z) DSU aventi nuclei con 20.000 < ISEE (Ordinario o corrente Ordinario) <= 25.000 con 4 o più figli a carico;
- sia opportuno prevedere che la trasmissione da INPS all'Autorità, tramite il SII, delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, relative alle DSU di cui al precedente punto, avvenga con le medesime modalità stabilite dalla deliberazione 223/2021/R/com;
- sia, in particolare, necessario disporre che INPS trasmetta all'Autorità, tramite il SII, ferme restando le disposizioni attualmente vigenti:
 - nel mese di luglio 2026, gli elenchi dei nuclei familiari appartenenti alle classi X, Y e Z, in base alle DSU attestate nei mesi precedenti di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno, corredati dalle informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - dal mese di agosto 2026 fino al mese di gennaio 2028, gli elenchi dei nuclei familiari appartenenti alla classe X, Y e Z, in base alle DSU attestate nel mese precedente e presentate fino al 31 dicembre 2027, corredati dalle informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia anche opportuno chiarire che, fermo restando il termine del 31 maggio dell'anno di riferimento per l'attivazione della fornitura, il requisito dell'ISEE non superiore a 25.000 euro possa essere attestato in qualsiasi momento del medesimo anno solare di riferimento, riconoscendo al cliente il diritto al contributo

- volontario, quantificato sui consumi effettuati nel bimestre gennaio-febbraio (o successivo, in caso di fornitura attivata successivamente) ed erogato nella bolletta afferente ai consumi del mese di luglio o nella prima bolletta utile in caso di attivazioni successive;
- nel rispetto del principio di minimizzazione, sia opportuno prevedere che AU verifichi, sulla base delle informazioni presenti in RCU e sulla base delle informazioni ricevute dall'INPS, il rispetto dei seguenti requisiti:
 - che il codice fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti il nucleo familiare ISEE coincida con il codice fiscale e il nominativo del titolare del punto di fornitura;
 - che il punto di fornitura sia attivo alla data del 1° gennaio dell'anno solare di riferimento;
 - in caso di punto di fornitura attivato successivamente, che il punto sia attivo alla data del 31 maggio dell'anno solare di riferimento;
 - che il punto di fornitura sia servito nel segmento di mercato per il quale la controparte commerciale ha aderito;
 - che il punto di fornitura sia classificato come uso domestico;
 - che il punto sia associato a una fornitura di residenza;
 - che il prelievo del periodo 1° gennaio – 28 febbraio dell'anno di riferimento (o del primo bimestre intero di fornitura in caso di punto attivato successivamente al 1° gennaio) sia inferiore a 0,5 MWh;
 - che il prelievo del periodo 1° marzo dell'anno precedente – 28 febbraio dell'anno di riferimento per i punti attivi alla data del 1° gennaio, nonché il prelievo annuo per i punti attivati successivamente, sia inferiore a 3 MWh;
 - la controparte commerciale che serve il punto di prelievo alla data del 1° luglio dell'anno di riferimento sia la medesima abbinata al punto alla data del 1° gennaio del medesimo anno o alla data di attivazione, se successiva, in quanto titolare delle forniture rispetto alle quali sono stati registrati i consumi utili ai fini del riconoscimento dello sconto, fissati dallo stesso articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21/26;
 - sia necessario prevedere che, con riferimento ai clienti domestici aventi un ISEE 2026 e 2027 di cui alle classi X, Y e Z sopra citate a decorrere dal mese di agosto, entro il giorno 20 di ciascun mese, l'Autorità trasmetta, tramite il SII, alle sole controparti commerciali aderenti, il solo dato relativo alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al contributo volontario unitamente al codice fiscale e al codice POD relativamente alle forniture che soddisfano i requisiti indicati al punto precedente e per le quali è previsto il riconoscimento del contributo in bolletta;
 - le controparti commerciali ricevano il dato relativo alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al contributo volontario esclusivamente per le finalità strettamente legate all'erogazione dello stesso e non possano trattare, fatta salva la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità, tale dato per ulteriori finalità, ivi incluse finalità legate al proprio legittimo interesse;

- siano cancellati entro 30 giorni dal completamento delle verifiche di cui ai punti precedenti i dati ricevuti dall'INPS riferiti a persone fisiche non aventi diritto a ricevere il contributo volontario tra cui:
 - clienti non domestici,
 - clienti domestici serviti da controparti commerciali non aderenti nel rispettivo segmento di mercato;
 - clienti domestici serviti da controparti commerciali aderenti non in possesso dei requisiti di consumo previsti dal decreto-legge 21/26;
- le controparti commerciali procedano all'erogazione del contributo volontario nella prima fattura utile, a decorrere dalle bollette di competenza del mese di luglio di ciascun anno, che costituisce il quinto mese successivo al bimestre gennaio-febbraio;
- al fine di assicurare la massima trasparenza e la piena consapevolezza dei clienti finali in ordine alla misura e alle relative caratteristiche, anche con riguardo ai riferimenti normativi e al trattamento dei dati personali, le controparti commerciali sono tenute a fornire apposita informativa ai clienti interessati nelle bollette nelle quali è erogato il contributo volontario, mediante una testo definito dall'Autorità e riportato nello spazio riservato alle comunicazioni istituzionali di cui all'articolo 8, comma 18, dell'Allegato A alla deliberazione 315/2024/R/com;
- sia necessario definire le modalità di calcolo del contributo volontario, parametrandolo alla componente PE stabilita dalla deliberazione 428/2025/R/eel, garantendo così un beneficio economico commisurato ai costi medi di acquisto dell'energia per i consumi del primo bimestre dell'anno (o del primo bimestre di fornitura in caso di forniture attivate successivamente, ma entro il 31 maggio di ciascun anno).

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia necessario prevedere che nel bimestre successivo alla data di erogazione del contributo volontario, le controparti commerciali procedano alla rendicontazione dell'importo erogato per ciascun cliente all'Autorità, tramite il SII, secondo modalità definite da AU;
- entro un mese dalla fine di ciascun bimestre, a partire dal bimestre settembre – ottobre 2026 e fino al termine del periodo di erogazione del contributo volontario, sia necessario che AU trasmetta all'Autorità un rendiconto con il dettaglio dei contributi erogati dalle controparti commerciali, da cui si evincano almeno le seguenti informazioni:
 - anno/mese di attivazione del contributo;
 - anno/mese di rendicontazione;
 - controparte commerciale;
 - segmento di mercato (distinguendo tra libero mercato, servizio di maggior tutela e servizio a tutele gradualità);
 - numero di contributi volontari attesi;
 - numero di contributi volontari erogati;

- stima dell'importo atteso (da erogare) per ciascun cliente;
- importo effettivamente erogato per ciascun cliente

DELIBERA

1. a partire dal mese di luglio 2026, INPS trasmette all'Autorità, per il tramite del SII, gestito da AU, all'uopo nominato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE, suddiviso nelle seguenti tre classi di agevolazione per le finalità, previste dall'articolo 1, comma 4, del DM 29 dicembre 2016, di rendicontazione e monitoraggio che l'Autorità deve perseguire mediante dati aggregati, assicurando la non reidentificabilità neanche indiretta degli interessati, in continuità con gli anni precedenti:
 - classe X) DSU aventi nuclei con $9.796 < \text{ISEE (Ordinario o corrente Ordinario)} \leq 15.000$ con meno di 4 figli;
 - classe Y) DSU aventi nuclei con $15.000 < \text{ISEE (Ordinario o corrente Ordinario)} \leq 25.000$ con meno di 4 figli;
 - classe Z) DSU aventi nuclei con $20.000 < \text{ISEE (Ordinario o corrente Ordinario)} \leq 25.000$ con 4 o più figli a carico;
2. la trasmissione di cui al punto 1, fermo restando le disposizioni attualmente vigenti, è così articolata:
 - nel mese di luglio 2026 INPS trasmette gli elenchi dei nuclei familiari appartenenti alle classi X), Y) e Z), in base alle DSU attestate nei mesi precedenti di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno corredati dalle informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - dal mese di agosto 2026 fino al mese di gennaio 2028, mensilmente INPS trasmette gli elenchi dei nuclei familiari appartenenti alla classe X), Y) e Z), in base alle DSU attestate nel mese precedente, corredati dalle informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
3. le controparti commerciali che intendono aderire all'iniziativa di erogazione del contributo volontario comunicano la propria adesione ad AU indicando il segmento di mercato per il quale intendono aderire (mercato libero inclusi i titolari delle offerte PLACET e/o servizio di maggior tutela e/o servizio a tutele gradual), che a tal fine predispone le modalità per l'adesione per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
4. le controparti commerciali che intendano aderire all'iniziativa procedono all'erogazione del contributo volontario nei confronti di tutti i clienti finali serviti, per ciascun segmento di mercato, che si trovano nelle condizioni previste

- dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21/26 per beneficiarne, assicurando modalità di applicazione uniformi e non discriminatorie;
5. gli esercenti il servizio di maggior tutela che intendono aderire all'iniziativa devono dare separata evidenza contabile dei contributi volontari erogati nella nota di commento di cui all'articolo 14.1, lettera h) del TIUC in considerazione del fatto che tali partite economiche non troveranno copertura nella quantificazione delle componenti a riconoscimento dei costi di commercializzazione;
 6. gli esercenti il servizio a tutele graduali che intendono aderire all'iniziativa non ricevono alcuna compensazione in relazione all'applicazione del contributo volontario;
 7. con riferimento a ciascuno degli anni 2026 e 2027, il processo di adesione delle controparti commerciali ha inizio a decorrere dal 15 luglio e si conclude entro il 31 agosto di ciascun anno;
 8. AU rilascia, a ciascuna controparte commerciale aderente ai sensi del precedente punto 3, l'attestazione dell'avvenuta adesione e predispone e aggiorna un elenco delle controparti commerciali aderenti trasmettendolo all'Autorità, ai fini della pubblicazione; il testo dell'attestazione, nonché le modalità di dettaglio con cui avviene tale pubblicazione sono definite con determina del Direttore della Direzione DSME dell'Autorità;
 9. a partire dal mese di agosto 2026, entro il giorno 20 di ciascun mese, l'Autorità, per il tramite del SII, sulla base delle DSU ricevute da INPS ai sensi del punto 1, individua le forniture elettriche dei clienti titolari dei nuclei aventi diritto al contributo volontario e provvede all'attivazione del medesimo e alla notifica agli operatori interessati che hanno aderito all'erogazione del medesimo ai fini del riconoscimento in bolletta;
 10. per le finalità di cui al punto 9, AU verifica il rispetto dei seguenti requisiti, sulla base delle informazioni presenti in RCU e delle informazioni inviate all'Autorità dall'INPS:
 - che il codice fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti il nucleo familiare ISEE coincida con il codice fiscale e il nominativo del titolare del punto di fornitura;
 - che il punto di fornitura sia attivo alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza del contributo; in caso di punto di fornitura attivato successivamente, che il punto sia attivo alla data del 31 maggio;
 - che il punto di fornitura sia servito nel segmento di mercato per il quale la controparte commerciale ha aderito;
 - che il punto di fornitura sia classificato come uso domestico;
 - che il punto sia associato ad una fornitura di residenza;
 - che il prelievo del periodo 1° gennaio – 28 febbraio (o del primo bimestre intero di fornitura in caso di punto attivato successivamente al 1° gennaio) sia inferiore a 0,5 MWh;
 - che il prelievo del periodo 1° marzo – 28 febbraio per i punti attivi alla data del 1° gennaio, nonché il prelievo annuo per i punti attivati successivamente, sia inferiore a 3 MWh;

- che la controparte commerciale che serve il punto di prelievo sia la medesima abbinata al punto alla data del 1° gennaio 2026 o alla data di attivazione, se successiva;
- 11. a decorrere dal mese di agosto, entro il giorno 20 di ciascun mese, l’Autorità trasmette, tramite il SII, alle sole controparti commerciali aderenti, il solo dato relativo alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al contributo volontario unitamente al codice fiscale e al codice POD relativamente alle forniture che soddisfano i requisiti indicati al punto 10. e per le quali è previsto il riconoscimento del contributo in bolletta;
- 12. le controparti commerciali ricevono il dato relativo alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al contributo volontario esclusivamente per le finalità strettamente legate all’erogazione dello stesso e non possono trattare, fatta salva la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità, tale dato per ulteriori finalità, ivi incluse finalità legate al proprio legittimo interesse;
- 13. sono cancellati entro 30 giorni dal completamento delle verifiche di cui ai punti 10. e 11. i dati ricevuti dall’INPS riferiti a persone fisiche non aventi diritto a ricevere il contributo volontarie tra cui:
 - a) clienti non domestici,
 - b) clienti domestici serviti da controparti commerciali non aderenti nel rispettivo segmento di mercato;
 - c) clienti domestici serviti da controparti commerciali aderenti non in possesso dei requisiti di consumo previsti dal decreto-legge 21/26;
- 14. le controparti commerciali, che hanno aderito all’erogazione del contributo volontario ai sensi del precedente punto 3, procedono all’erogazione del medesimo nella prima bolletta utile, a decorrere dalle bollette di competenza del mese di agosto di ciascun anno, sulla base delle informazioni ricevute dal Gestore del SII ai sensi del punto 11.;
- 15. nel bimestre successivo alla data di erogazione del contributo volontario, le controparti commerciali procedono alla rendicontazione dell’importo erogato per ciascun cliente all’Autorità per il tramite del SII;
- 16. nelle bollette nelle quali è erogato il contributo volontario di cui al precedente punto 11, le controparti commerciali riportano, ai sensi dell’articolo 8, comma 18, dell’Allegato A alla deliberazione 315/2024/R/com, il testo della comunicazione di seguito riportata:

“Gentile Cliente,

Lei è risultato avente diritto al contributo erogato volontariamente da [nome venditore] ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 e della deliberazione di ARERA n. XX, per un importo pari a [valore sconto] € sulla fornitura di energia elettrica.

A tal fine l’INPS ha comunicato ad ARERA i Suoi dati personali, trasmessi con il modello DSU per la definizione dell’ISEE che li tratta, in qualità di titolare del trattamento, in conformità alle indicazioni contenute nell’informativa privacy disponibile all’url:

[<https://www.arera.it/privacy-policy/contributo-volontario>] e ha comunicato a [nome venditore] esclusivamente il dato che detto contributo Le è dovuto, senza ulteriori indicazioni sul Suo reddito. È fatto divieto a [nome venditore] di trattare il dato relativo al diritto al contributo volontario per ulteriori finalità rispetto alla corresponsione del contributo stesso.»;

17. AU definisce le modalità funzionali a dare attuazione alle disposizioni di cui ai punti 10, 11, 13. e 15;
18. entro un mese dalla fine di ciascun bimestre, a partire dal bimestre settembre – ottobre 2026 e fino al termine del periodo di erogazione del contributo volontario, AU trasmette all’Autorità un report con il dettaglio sulla rendicontazione effettuata dalle controparti commerciali, da cui si evincano almeno le seguenti informazioni:
 - anno/mese di attivazione del contributo;
 - anno/mese di rendicontazione;
 - controparte commerciale;
 - segmento di mercato (distinguendo tra libero mercato, servizio di maggior tutela e servizio a tutele gradualità);
 - numero di contributi volontari attesi;
 - numero di contributi volontari erogati;
 - stima dell’importo atteso (da erogare) per ciascun cliente;
 - importo effettivamente erogato per ciascun cliente;
19. l’Autorità monitora l’effettiva applicazione del contributo volontario nel biennio 2026-2027 da parte delle controparti commerciali aderenti, nonché il corretto rilascio e utilizzo delle attestazioni di cui al precedente punto 8, riservandosi di cancellare le controparti commerciali dall’elenco, in caso di accertate irregolarità, nonché di sospendere temporaneamente le stesse nelle more di tali accertamenti, o qualora si rendano comunque opportuni approfondimenti; restano comunque salvi gli ordinari poteri di *enforcement* di cui all’articolo 2, comma 20, della legge 481/95;
20. la cancellazione dall’elenco ai sensi del precedente punto 19. comporta l’immediata revoca dell’attestazione rilasciata ai sensi del precedente punto 8., che pertanto non può essere più utilizzata dalla controparte commerciale;
21. gli aspetti di dettaglio della cancellazione e sospensione dall’elenco dei soggetti aderenti sono definiti dalla determina di cui al precedente punto 8;
22. i soggetti interessati, entro il 22 luglio 2026, possono presentare eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento nell’ambito della “consultazione postuma” di cui al comma 5.2 della deliberazione 649/2014/A, secondo i termini e le modalità di cui all’Appendice A, recante anche l’informativa sul trattamento dei dati personali,

- che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della sua eventuale modifica o conferma;
23. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua